



COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO

Città Metropolitana di Milano

AREA 3

Ordinanza Sindacale n. 7 del 27/05/2026

OGGETTO: MISURE DI LOTTA PER IL CONTENIMENTO DI ANIMALI INFESTANTI, LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI (ZANZARA TIGRE E SIMILARI)

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'Amministrazione Comunale ha avviato, anche per l'anno in corso, **una campagna di disinfezione e disinfestazione** sulle aree e edifici del demanio comunale e nelle scuole pubbliche allo scopo di prevenire e contenere i possibili focolai di sopravvivenza e di riproduzione degli insetti infestanti;
- la campagna, organizzata dal Comune, perché risulti efficace, necessita della collaborazione di **tutta la cittadinanza** per una idonea manutenzione preventiva del suolo al fine di evitare la proliferazione degli insetti e non vanificare gli interventi effettuati nelle aree di competenza;

VISTO il Regolamento Locale di Igiene – Tipo (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 49784 del 1985), il cui art. 1.4.17 dispone: *tutti gli interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione vengono effettuati a cura e spese dei proprietari degli edifici e dei terreni in cui hanno luogo, o di chi ne ha l'effettiva disponibilità. Qualora i proprietari non eseguano le disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente, avvalendosi di ditta privata autorizzata*, in danno dei soggetti obbligati ed al recupero della somma anticipata;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante il titolo "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025", prorogato al 31 dicembre 2026 tramite l'Accordo Stato-Regioni (Atto Rep. n. 245) del 18 dicembre 2025;

RICHIAMATO l'art. 2051 del Codice civile riguardante il generale principio della **responsabilità del custode del bene**, sia esso proprietario, usufruttuario enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale;

DATO ATTO che l'ATS Milano Città Metropolitana, con nota prot. n. 119135/26 del 25/05/2026, prot. comunale n. 7682/2026, agli atti, ricorda l'importanza che la Regione Lombardia ha posto nella **lotta alla diffusione di malattie infettive tramite i vettori**, comprese le zanzare, grazie anche al ruolo dei Comuni chiamati ad intraprendere tali azioni:

- mappatura e censimento delle aree oggetto di infestazione da zanzare;
- controllo e verifica in sede di appalto del servizio di disinfestazione;
- misure di prevenzione e di bonifica delle aree più a rischio;
- azioni di comunicazione e sensibilizzazione per una corretta informazione preventiva alla popolazione;

DATO ATTO che, rispetto ad **altre tipologie di animali infestanti**, con Ordinanza sindacale n. 6_2026 sono stati ordinati provvedimenti urgenti di eradicazione, prelievo e abbattimento di colonie di volatili infestanti, di tipo "Ibis sacro", al fine di tutelare la salute pubblica, l'igiene ambientale e la sicurezza urbana, in aree particolarmente esposte come gli istituti scolastici e le residenze sanitarie assistenziali;

CONSIDERATO che:

- risulta necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare le **malattie infettive** trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes Albopictus*);
- fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativo alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti della febbre da virus **Chikungunya**, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto risulta necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati interventi larvicidi;
- con Bollettino n. 17, relativo alla Sorveglianza dell'Arbovirosi, la **Regione Lombardia**, ha elaborato grafici e tabelle esponenti i casi di malattie infettive trasmesse da vettori nell'anno 2025, tra cui West Nile, Dengue, Chikungunya e Zika, patologie trasmesse principalmente da zanzare appartenenti ai generi *Culex* e *Aedes*;
- i ristagni d'acqua, la vegetazione incolta e gli accumuli di materiali vari abbandonati costituiscono situazioni ideali per il proliferare degli agenti infestanti;
- la stagione favorevole allo sviluppo delle zanzare sul territorio regionale si estende indicativamente **dal mese di maggio al mese di novembre**, periodo durante il quale si registra la maggiore attività vettoriale degli insetti;
- con nota dell'ATS sopra richiamata, si precisa che uno dei mezzi di comunicazione e sensibilizzazione per una corretta informazione preventiva alla popolazione è l'**Ordinanza sindacale**, contenente le indicazioni sulle misure di bonifica primaria e di igiene ambientale delle aree private;
- risulta assente un'adeguata disciplina vigente che consenta d'affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto, per cui bisogna procedere con **misure straordinarie** che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATO, inoltre, che rispetto ad **altre tipologie di animali infestanti** sono pervenute diverse segnalazioni relative allo stanziamento di volatili nel perimetro urbano che sono fonte dei notevoli disagi per i cittadini, in termini di problemi igienico sanitari per l'uomo e per gli animali domestici, e di compromissione della integrità del patrimonio edilizio e monumentale, con ricadute economiche di entità non trascurabile;

RITENUTO pertanto di:

- dover rispondere alla necessità di tutelare l'ambiente, l'igiene, la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione delle zanzare "Aedes albopictus", e "Aedes Aegypti" e pertanto di attivare **misure di prevenzione su tutto il territorio comunale** esposto alla possibilità di propagazione delle succitate zanzare, quindi anche su aree private, in quanto può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;
- continuare a provvedere alle operazioni di **disinfestazione e disinfezione, derattizzazione** di aree pubbliche, nonché alla messa in atto di apposite iniziative volte ad informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;
- provvedere ad un'adeguata **pubblicizzazione** del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;
- stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente atto ed il **30/11/2026**, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

VISTO l'art. 53 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000: "*Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.*";

VISTA la Circolare del Ministero della salute n. 8795 del 21/03/2024;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.;

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 s.m.i.;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978 s.m.i.;

VISTO il R.D. n. 1265 del 27/07/1934 s.m.i.;

ORDINA

1. A TUTTI I CITTADINI, PROPRIETARI, CONDUTTORI O DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DI AREE PRIVATE, AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E AI RESPONSABILI DELLE PROPRIETÀ CONDOMINIALI, DI

- a) **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- b) **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione

dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;

- c) **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia; in alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- d) **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- e) **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
- f) **eseguire**, nei mesi invernali, accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione, allo scopo di eliminare eventuali uova svernanti dell'insetto;
- g) **provvedere** in tempi congrui, a propria cura e spesa – nei casi di diffusa presenza/nidificazione di **volatili** che, nelle condizioni di sovraffollamento, rappresentino per l'uomo o per gli animali domestici un potenziale pericolo diretto, come possibile veicolo di microorganismi patogeni (zoonosi), o indiretto, con fecalizzazione ambientale e conseguente proliferazione dei batteri potenzialmente patogeni - all'effettuazione di interventi di sanificazione, disinfestazione, asportazione del guano ed all'utilizzo dei metodi previsti dai Piani Regionali e Nazionali di controllo della singola fattispecie animale;

2. AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI GESTORI, RESPONSABILI O CHE COMUNQUE NE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI SCARPATE E CIGLI STRADALI, CORSI D'ACQUA, AREE INCOLTE E AREE DIMESSE, DI

- a. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnante;

2. AI CONDUTTORI DI ORTI, GIARDINI E AREE COLTIVATE, DI

- a) **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- b) **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c) **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;

3. AI PROPRIETARI DELLE AREE E RESPONSABILI DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI, DI DEPOSITI E AREE DI ROTTAMAZIONE E STOCCAGGIO DI MATERIALI, DI

- a) **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- b) **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

4. AI GESTORI DI DEPOSITI, ANCHE TEMPORANEI, DI COPERTONI PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE, RIGENERAZIONE E VENDITA E AI DETENTORI DI COPERTONI IN GENERALE, DI

- a. **attenersi** ai comportamenti su riportati;
- b. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- c. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

5. AI RESPONSABILI DI CANTIERI EDILI E DI AREE DI LAVORO TEMPORANEE, DI

- a. **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- b. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta, anche in caso di sospensione dell'attività del cantiere, in modo da evitare raccolte d'acqua;
- c. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

6. AI PROPRIETARI, CONDUTTORI O DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DI AREE PRIVATE O GLI ESERCENTI DELLE ATTIVITÀ INTERESSATE, DI

- a. **provvedere**, fatti salvi gli obblighi sopra richiamati, qualora si riscontri all'interno dell'area privata una diffusa presenza di animali infestanti, immediatamente a propria cura e spesa, all'effettuazione di interventi di **disinfestazione, deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione**, mediante affidamento a ditte specializzate e nel rispetto delle cautele necessarie a garantire l'incolumità dei cittadini, provvedendo inoltre ad individuare ed eliminare l'eventuale causa che ha dato origine alla presenza degli infestanti;

7. AI PROPRIETARI O COLORO CHE HANNO IN USO TERRENI INCOLTI, DI

- a. **procedere** alla periodica manutenzione tenendoli sgomberi dai detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi rifiuto, nonché eseguirvi eventuali trattamenti antiparassitari e provvedere al controllo della vegetazione, eseguendo opportune operazioni di sfalcio e pulizia;

8. ALL'INTERNO DEI CIMITERI, CHE

- a. qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto;

VIETA A CHIUNQUE

- 1) **di produrre o mantenere**, sia su suolo pubblico che su quello privato, ristagni d'acqua, pozzi, pozzetti fognari, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolte di acque permanenti senza una difesa che impedisca lo sviluppo di zanzare e senza sottoporli a periodici interventi di disinfestazione;
- 2) **di effettuare** trattamenti antiparassitari nei periodi di fioritura e comunque nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno, salvo l'utilizzo di trattamenti specifici espressamente approvati dal Dipartimento ATS competente in materia, considerata la necessità universalmente

riconosciuta di preservare le api e l'importanza del relativo bottinamento sulle fioriture presenti sul territorio comunale, sia sotto il profilo ambientale che economico nonché della salute di coloro che beneficiano del prodotto dell'alveare, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni impartite da ATS milano città metropolitana;

- 3) **di alimentare** gli ibis ed i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero sul territorio cittadino, con espresso divieto di gettare su suolo pubblico e privato granaglie, scarti ed avanzi alimentari;
- 4) **di sbattere** le tovaglie e simili contenente residui di cibo di qualsiasi genere su o dai balconi e dalle finestre;

PRECISA CHE

1. La programmazione ed esecuzione degli interventi zanzaricidi, larvicidi e adulticidi, dovranno essere conformi a quanto indicato nelle istruzioni dei prodotti prescelti, di sintesi o biologici, ed a quanto eventualmente disposto dalla ATS Milano Città Metropolitana - Dipartimento di Prevenzione Medico – SC Igiene e Sanità Pubblica – S.S. Igiene degli Ambienti di Vita, inoltre, sono condizionate dal controllo della proliferazione delle zanzare e necessarie nei casi di emergenza sanitaria;
2. si richiede altresì il rispetto scrupoloso della posologia prevista per il relativo principio attivo, che ne stabilisce la concentrazione, la tempistica e le modalità di somministrazione, nonché l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione personale durante lo svolgimento delle operazioni di disinfestazione;

CHIEDE

- 1) Agli amministratori condominiali degli stabili siti sul territorio di Pessano con Bornago (MI), di conservare copia del contratto stipulato con idonea ditta di disinfestazione per il contenimento delle zanzare c/o le aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche e le aree a verde condominiali, corredato dalla calendarizzazione degli interventi previsti per l'anno in corso da esibire su semplice richiesta del personale comunale incaricato all'osservanza del presente atto;
- 2) a tutti i proprietari d'immobili ed agli amministratori condominiali, di conservare la documentazione relativa ai prodotti utilizzati e l'attestazione dell'avvenuto trattamento effettuato, che dovrà essere esibita su semplice richiesta del personale incaricato all'osservanza della presente ordinanza;
- 3) ai destinatari della presente ordinanza di privilegiare, ove possibile, metodi di disinfestazione biologici o a basso impatto ambientale, in alternativa all'utilizzo di sostanze chimiche, al fine di limitare l'impatto ambientale delle procedure di contenimento degli insetti vettori;

AVVERTE

- 1) che ogni violazione alla presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 25,00 a €500,00 (pagamento in misura ridotta €. 100,00), fatto salvo gli interventi che dovranno essere effettuati in via sostitutiva direttamente dal Comune e ogni ulteriore azione civile o penale;
- 2) che, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7/8/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR, oppure in via alternativa, ricorso straordinario, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente atto ai sensi del D.P.R. 1199/1971, come modificato dalla Legge 19/02/2026, n. 19;

3) che la presente ordinanza deve anche intendersi quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soggetti portatori d'interessi qualificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e successivi della legge n. 241/1990;

DISPONE

- 1) la revoca di ogni precedente Ordinanza Sindacale in contrasto con la presente;
- 2) la notifica della presente ordinanza nelle forme di legge;
- 3) che sono incaricati all'esecuzione, alla cura dell'osservanza e alla vigilanza per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori:
 - a. il Corpo della Polizia Locale (poliziale@comune.pessanoconbornago.mi.it)
 - b. il Dipartimento di prevenzione di ATS (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it)
 - c. Città Metropolitana di Milano (protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)
- 4) che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti interessati alla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- 5) che il Comune, in caso di mancato rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza, si riserva la facoltà di provvedere direttamente, rivalendosi per le spese sostenute e quant'altro, nei confronti dei responsabili delle opere stesse;
- 6) che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio per tutto il periodo di validità ai sensi della vigente normativa;
- 7) che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- 8) che copia del presente atto sia trasmesso a:
 - a. Comando di Polizia Locale affinché vigili che venga rispettato codesto atto;
 - b. all'ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza;
- 9) che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuola, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;
- 10) che la presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione e fino al **30 novembre 2026**, salvo eventuali ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie in relazione all'andamento climatico o a eventuali situazioni di emergenza sanitaria.

IL SINDACO
Alberto Villa